



**MUNICIPALITÀ 7**  
**Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno**  
**Servizio Attività Tecniche**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N.3 DEL 06/02/2019**

**OGGETTO: Proroga a tutto il 28 febbraio 2019 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 24 del 10/07/2018 relativa all'istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo e chiusura al traffico in via Cupa Principe da incrocio via Stadera a incrocio II traversa detta Santa Croce dal 10/07/2018 al 04/02/2019, per consentire l'esecuzione dei lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione della tratto stradale.**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che**

- il funz. arch. Marina Anecchiarico del SAT Municipalità 4 in qualità di RUP dei suddetti lavori, con nota PG/107161 del 05/02/2019, ha trasmesso al S.A.T. Della Municipalità 7 la richiesta di proroga dell'Ordinanza Dirigenziale n.24 del 10 luglio 2018 registrata all'I.G. n.622 del 10/07/2018 a tutto il 28/02/2019 in quanto i suddetti lavori sono stati sospesi e ripresi per permettere la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi degli Enti Erogatori dei Pubblici Servizi;
- per garantire in sicurezza l'esecuzione dei lavori, di cui sopra, resta in vigore il dispositivo di traffico istituito con O.D. n: 24 del 10/07/2018;
- il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi durante l'esecuzione dei lavori è stato trasmesso, dal S.A.T. Municipalità alla Sicurezza e Mobilità Urbana- Conferenza Permanente dei Servizi il 09/07/2018 con nota PG/2018/631004 ed è stato acquisito parere favorevole.

**Visti**

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

**Visto** l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

**Ritenuto** per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

**ORDINA**

prorogare a tutto il 28 febbraio 2019 i seguenti dispositivi di traffico già adottati con Ordinanza Dirigenziale n.24 del 10/07/2018:

- 1. di istituire** la chiusura temporanea al traffico veicolare in via Cupa Principe da incrocio via Stadera ad incrocio II traversa detta Santa Croce, al fine di consentire l'esecuzione dei

lavori di ampliamento della sede stradale e riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione del tratto stradale;

- 2. di disporre** che tale interdizione temporanea al traffico comporterà la deviazione dei veicoli provenienti da via Rosa dei Venti e da via Selva Cafaro in via II traversa detta Santa Croce, i veicoli provenienti da via Stadera dovranno percorrere via dello Scirocco per raggiungere via Rosa dei Venti e/o via Selva Cafaro. Altri percorsi alternativi delle strade limitrofe alla via Cupa Principe, saranno indicati in loco dalla Polizia Locale U.O. Secondigliano e U.O. Poggioreale e dagli Ausiliari del Traffico.

Sono esclusi dal dispositivo del divieto di transito temporaneo gli autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza e i veicoli muniti di contrassegno H.

L'Impresa esecutrice dei lavori dovrà far provvedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto stradale indicato nel presente provvedimento e all'installazione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di apposizione della relativa segnaletica e dei transennamenti/dissuasori necessari all'attuazione del dispositivo di traffico.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente ad interim  
arch. Fabio Vittoria

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*